



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 21
del 16/01/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA RSU PER L'ANNO 2026. QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/8/2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 28/03/2025 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 con il quale a seguito della nuova macrostruttura approvata con delibera di Giunta comunale n. 97 del 22/07/2025 sono stati nominati i responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa del Comune di Porto Mantovano;

Visti:

- il CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017 avente ad oggetto “Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali” coordinato con le modifiche introdotte dai CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione sottoscritti rispettivamente il 19/11/2019 per il triennio 2019-2021 e in data 30/11/2023 per il triennio 2022-2024;

- il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024, sottoscritto in data 22/02/2024;

Richiamato in particolare l'articolo 11 del CCNQ sottoscritto in data 04/12/2017 che stabilisce quanto segue:

- 1 In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;
- 2 Il contingente dei permessi spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;
- 3 Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1. L'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli articoli 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

Richiamato il CCNQ siglato in data 30 novembre 2023, in particolare:

- l'articolo **28, comma 1** che testualmente recita: "1. Nei comparti Sanità e Funzioni Locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- n. 30 minuti alla RSU;
- n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative";

- l'articolo 28, comma 4: I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato);

- l'articolo 28, comma 5-bis: Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

- 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;
- 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti;

- l'articolo 31, comma 4 secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale";

Ritenuto in attuazione di quanto sopra esposto di dover determinare il monte ore dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, operando la conseguente ripartizione

dello stesso tra i soggetti sindacali aventi titolo, secondo i criteri delineati dalle sopra norme contrattuali di cui sopra;

Dato atto che le amministrazioni devono dare riscontro dei permessi spettanti sull'applicativo GEDAP, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha unificato la gestione degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni mediante PERLA PA;

Accertato quanto di seguito indicato:

- Dato associativo: ovvero la percentuale delle deleghe rilasciate al singolo sindacato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente (il dato da prendere in considerazione è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio (art. 11, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017). Il dato associativo risulta essere il seguente:

ooss FIRMATARIE CCNL	deleghe al 31/12/2025 rilevate in busta paga di gennaio 2026	deleghe in %
FP CGIL	7	63,64
CISL FP	3	27,27
UIL FPL	1	9,09
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	0	0

- Dato elettorale: ovvero la percentuale di voti ottenuti dalla sigla sindacale nelle ultime elezioni per il rinnovo delle RSU rispetto al totale dei voti espressi (art. 11, comma 1 del CCNQ 4 dicembre 2017). Il dato riportato nella tabella allegata è quello risultante dalle elezioni delle RSU avvenute dal 14 al 16 aprile 2025 ed inviato all'ARAN in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del CCNQ 7/8/1998 per la costituzione della RSU;

Visto l'art. 11 comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 che dispone che l'ente, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, deve detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato risultante dal sito dell'Aran. Tale scorporo è obbligatorio, atteso che i sindacati che si sono avvalsi della facoltà di cumulo fruiscono di ulteriori distacchi ottenuti dalla somma, effettuata a livello nazionale dall'ARAN, delle ore scorporate in ogni singola amministrazione;

Dato atto che il Comune di Porto Mantovano ha verificato nel sito dell'Agenzia - in «Contrattazione», sezione «Contratti quadro», voce «Prerogative sindacali»: tabella «Percentuali permessi cumulati» che le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di riferimento hanno scelto di utilizzare in forma cumulata quota parte dei permessi di luogo di lavoro alle stesse spettanti, come segue:

COMPARTO FUNZIONI LOCALI art. 28, co. 5-bis, secondo alinea Amministrazioni con meno di 50 dipendenti % UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA

FP CGIL 57%

CISL FP 57%

UIL FPL 57%

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 57%

DETERMINA

1. Di stabilire il monte ore di amministrazione dei permessi retribuiti spettanti alla RSU aziendale per l'anno 2026, nel seguente modo:

MONTE ORE PER LA R.S.U.			
N. DIPENDENTI AL 31/12/2025	MIN/ PRO- CAPITE	TOT. MIN.	MONTE ORE R.S.U. - permessi retribuiti spettanti alla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) senza ulteriori riparti
39	30min	1.170	19 ore e 30 minuti

2. Di stabilire il monte ore di amministrazione dei permessi retribuiti spettanti alle OO.SS. per l'anno 2026, nel seguente modo, meglio dettagliato in allegato:

FP CGIL 6 ORE e 26 MIN inserite nella procedura GEDAP arrotondate a **6 ORE**

CISL FP 1 ORA e 09 MIN inserite nella procedura GEDAP arrotondate a **1 ORA**

UIL FPL 1 ORA e 32 MIN inserite nella procedura GEDAP arrotondate a **2 ORE**

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI 0 (ZERO)

3. Di trasmettere la presente determinazione alle organizzazioni sindacali rappresentative provinciali, alla R.S.U. e al Dipartimento Funzione Pubblica tramite il gestionale GEDAP di PERLA PA;

4. Di dare atto che i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 10 del C.C.N.Q. 4/12/2017 sono giornalieri o orari e sono equiparati a tutti gli effetti a servizio prestato e quindi devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) all'Ufficio Personale per permettere la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informativo GEDAP;

5. Di dare atto che:

- a) ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Del Bon;
- b) sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- c) in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n.267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
- e) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Li, 16/01/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

